

CC. n. 08 del 26/4/2016: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 639, 640 e commi 669 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede in particolare che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Comunale Unica), il quale comprende anche le disposizioni riferite alla TASI, approvato con delibera consigliere n. 37 del 31/07/2014, modificato con delibera consigliere n. 26 del 30/07/2015 e delibera consigliere adottata in data odierna;

RICHIAMATA in particolare la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto importanti innovazioni in materia di TASI quale in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), prevedendo altresì l'esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 così come novellata dalla legge di stabilità per l'anno 2016 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669 (riformulato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della Legge 208/2015) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle

diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (modifica operata dall'art. 1, comma 14, lett. c) L. 208/2015).

RICHIAMATI in particolare :

- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che prevede per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi (eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
- l'art. 1, comma 28, Legge n. 208/2015 che prevede che per l'anno 2016 i comuni possono (limitatamente agli immobili non esentati) mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno d'imposta 2015;

RICHIAMATI i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 con cui vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

DATO ATTO che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 2,83% del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

- Servizi di manutenzione stradale, dell'illuminazione pubblica e spalatura neve ed in particolare:

MANUTENZIONE STRADE	24.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	102.328,35
SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI	50.000,00

RITENUTO – al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi (considerati la sospensione per l’anno 2016 della facoltà di aumento dei tributi locali e l’esclusione dalla tassazione delle abitazioni principali imposti dalla legge nazionale) di confermare per l’anno 2016 **per le sole fattispecie ancora assoggettabili a tributo** le aliquote TASI già deliberate per l’anno 2015 (sotto riportate), che in base alle stime operate, garantirebbero un gettito atteso di complessivi €. 5.000,00:

- ALIQUOTA 2,5 per mille per abitazione principale solo categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA zero per mille per abitazioni principale categorie dalla A/2 alla A/7 e relative pertinenze e tutti gli altri fabbricati, aree scoperte e aree edificabili;

RICHIAMATI l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento nonché l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2016, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 688, L. 147/2013 ai sensi del quale il versamento della prima rata TASI è eseguito entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il saldo è versato a congruaggio, entro il 16 dicembre sulla base delle aliquote e detrazioni risultanti dagli atti pubblicati nel sito informatico previsto dalla legge alla data del 28 ottobre di ciascun anno; a tal fine l’invio deve essere effettuato esclusivamente tramite il Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

DATO ATTO che, come previsto dal vigente regolamento TASI, il versamento del tributo deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni dell’ art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Bilancio in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Revisore dei Conti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

presenti: n. 10

votanti: n. 10

favorevoli: n. 7

contrari: //

astenuti: n. 3 (Fiori, Muzzini e Crovi)

DELIBERA

1 – DI APPROVARE per le motivazioni esposte in narrativa le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016 con decorrenza dal 01/01/2016:

- ALIQUOTA 2,5 per mille per abitazione principale solo categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA zero per mille per abitazioni principale categorie dalla A/2 alla A/7 e relative pertinenze e tutti gli altri fabbricati, aree scoperte e aree edificabili;

2 - DI NON determinare alcuna detrazione;

3 - DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4 - DI STABILIRE che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 2,83%, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

- Servizi di manutenzione stradale, dell'illuminazione pubblica e spalatura neve ed in particolare:

MANUTENZIONE STRADE	24.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	102.328,35
SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI	50.000,00

5 - DI DARE ATTO CHE, come previsto del vigente regolamento TASI, il versamento del tributo TASI deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni dell' art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997;

6 – DI DARE ATTO che il testo della presente deliberazione dovrà essere inserito nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre 2016 ai fini della sua tempestiva pubblicazione (entro il 28/10/2016) sul sito informatico previsto dalla legge;

7 - DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016;

8 - DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

presenti: n. 10

votanti: n. 10

favorevoli: n. 7
contrari: //
astenuti: n. 3 (Fiori, Muzzini e Crovi)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento.
